

Ringraziamo il Dott. Marco Trombadore, autore delle presenti slide.

GDPR IN PILLOLE

LE TAPPE

ENTRATA IN VIGORE

24 MAGGIO 2016

DIRETTA APPLICAZIONE

25 MAGGIO 2018

LE SANZIONI

VIOLAZIONI

MENO GRAVI

FINO A 10.000.000,
€ O IL 2% DEL
FATTURATO

VIOLAZIONI GRAVI
FINO A 20.000.000 €
O IL 4% DEL
FATTURATO

LICEITA' Ogni trattamento deve trovare fondamento in un'ideale base giuridica; **i fondamenti sono indicati all'art. 6 del GDPR** e sono sinteticamente: consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati.

RESPONSABILIZZAZIONE Il regolamento introduce in modo forte ed inequivocabile il concetto di "**responsabilizzazione**" (accountability) **di titolari e responsabili. Cosa vuol dire?** Significa che titolari e responsabili DEVONO adottare politiche, attività e comportamenti in grado di dimostrare inequivocabilmente la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento.

DATA PROTECTION BY DESIGN AND BY DEFAULT rappresentano la necessità di configurare il trattamento prevedendo fin dall'inizio di ogni processo le garanzie indispensabili legate al trattamento dati. In sostanza è un concetto che prevede la protezione dei dati sin dalla progettazione ed ideazione di un'attività. Ne consegue che è NECESSARIA un'analisi preventiva dimostrabile, che si traduce poi in azioni predefinite e ben organizzate (il default).

Il DPIA (Data protection Impact Assessment) è la valutazione del rischio inerente particolari trattamenti che possono impattare sulle libertà e i diritti degli interessati. Gli impatti dovranno essere analizzati attraverso un apposito processo di valutazione TARATO sulla propria realtà specifica (analisi a stampone possono non garantire un risultato reale inficiando, tra le altre cose, il concetto di "responsabilizzazione").

AZIONI CHIAVE

**RESPONSABILIZZAZIONE
DELLA PROPRIETA' E/O
DEL MANAGEMENT
AZIENDALE**

**ANALIZZARE LE
OPERAZIONI DI
TRATTAMENTO IN OGNI
ASPETTO**

**INDIVIDUARE LA FIGURA
DEL DPO SE NECESSARIO**

**EFFETTUARE UNA
VALUTAZIONE DEI RISCHI**

**DEFINIRE LE MISURE DI
SICUREZZA IN RELAZIONE
AI RISCHI**

**RIDEFINIRE LE POLICY
INERENTI IL
TRATTAMENTO DATI**

REGISTRO DEI TRATTAMENTI i titolari e i responsabili del trattamento, ad eccezione di quelli che impiegano meno di 250 dipendenti **e che non effettuano trattamenti particolari** (altrimenti vige l'obbligo anche per questi soggetti) devono tenere un registro delle operazioni di trattamento. È uno strumento **fondamentale ed indispensabile** per poter davvero definire delle politiche di gestione concrete e tarate sulle proprie attività, oltre che per effettuare una sana valutazione del rischio. Il consiglio è quello di redigerlo anche per i soggetti non formalmente obbligati, quale valido strumento per dimostrare l'adozione del principio di "responsabilizzazione" (come sarebbe altrimenti possibile avere contezza di cosa si tratta, come si tratta, e giustificare l'adozione o meno di determinati presidi di sicurezza senza un'analisi delle operazioni che si effettuano?).

MISURE DI SICUREZZA le misure adottate devono "**garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio**" del trattamento, la valutazione dell'adeguatezza è quindi da valutare caso per caso. Ne consegue che NON è possibile avere la certezza di adottare misure e presidi adeguati senza una valutazione del rischio (ovviamente tarata in equilibrio con le dimensioni e l'attività del titolare o del responsabile del trattamento. Ad esempio un laboratorio analisi mediche ha rischi legati alla tipologia di dati trattati molto diverse da un piccolo artigiano del legno arredo che lavora conto terzi).

NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI **tutti i titolari** dovranno notificare all'autorità Garante le violazioni di dati personali di cui vengano a conoscenza, **entro 72 ore** e comunque "senza ingiustificato ritardo", ma **soltanto se ritengono probabile che da tale violazione derivino rischi** per i diritti e le libertà degli interessati. Ne consegue, ancora una volta, che senza un'adeguata valutazione del rischio diventa impossibile effettuare un'oggettiva analisi della violazione occorsa e quindi decidere in modo consapevole "se si deve segnalare o meno". Inoltre devono essere predisposti sistemi per poter prevenire e mappare gli eventi che intervengono sui dati (accessi abusivi, perdita, cancellazione, furto etc.etc.).

AZIONI CHIAVE**REDIGERE IL REGISTRO
DEI TRATTAMENTI****(A PRESCINDERE
DALL'OBBLIGO
GIURIDICO)****EFFETTUARE IL DPIA****IN TUTTI I CASI DI
RISCHIO ELEVATO PER I
DIRITTI E LE LIBERTA'
DEI SOGGETTI
INTERESSATI****RIELABORARE I
CONTRATTI CON I
RESPONSABILI
ESTERNI****PIANIFICARE
PROCEDURE DI
CONTROLLO DEI
RESPONSABILI**

CODICI DI CONDOTTA E SCHEMI DI CERTIFICAZIONE è prevista la possibilità di aderire a specifici codici di condotta o a schemi di certificazione per attestare l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate e la corretta applicazione del GDPR. Questi strumenti sono utili sia per adottare un adeguato sistema di gestione, sia in caso di controllo da parte delle autorità potendo in determinati casi essere addirittura certificabili (processo in corso di definizione).

IL DPO, DATA PROTECTION OFFICER O RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

La sua designazione da parte del **titolare del trattamento e dei responsabili**, è obbligatoria in determinati casi, mentre è facoltativa per gli altri soggetti. La nomina sarà obbligatoria nei seguenti casi: **a)** il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali; (sintetizzando la PA) **b)** quando le attività principali del **Titolare del trattamento o del Responsabile** del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala (alcuni esempi: istituti di vigilanza privata, Telco, chi effettua profilazione marketing....). **c)** quando le attività principali del **Titolare del trattamento o del Responsabile** del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 (dati particolari/sensibili stato di salute geolocalizzazione etc.etc.) o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10. (alcuni esempi ospedali cliniche, laboratori analisi mediche, chi effettua geolocalizzazione...).

FORMAZIONE E ISTRUZIONE: è essenziale che le persone autorizzate a trattare i dati e tutti i soggetti coinvolti siano formati ed istruiti con costanza.

TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI DATI: saranno da adottare maggiori garanzie per il trasferimento dati internazionali.

AZIONI CHIAVE

**FORMARE
COSTANTEMENTE IL
PERSONALE**

**REDIGERE LE NUOVE
INFORMATIVE**

**VERIFICARE CON
COSTANZA CHE LE
PROCEDURE IN ESSERE
PERMETTANO SEMPRE
L'ESERCIZIO DEI
DIRITTI DEI SOGGETTI
INTERESSATI**

**NON LASCIARE
NULLA AL CASO**

SOGGETTI i dati trattabili saranno trattabili solo tramite persone specificamente autorizzate (gli incaricati odierni) o responsabili espressamente nominati.

INFORMATIVE dovranno contenere **nuovi e più dettagliati riferimenti** rispetto al Codice Privacy. Ad esempio saranno da specificare i dati di contatto del DPO, la base giuridica del trattamento, qual è il suo interesse legittimo, se si trasferiscono i dati personali in Paesi terzi, attraverso quali strumenti, il periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione, il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo, se il trattamento comporta processi decisionali automatizzati (anche la profilazione), la logica di tali processi decisionali e le conseguenze previste per l'interessato. Ancora una volta ci si chiede senza una vera analisi delle operazioni di trattamento, come è possibile predisporre le informative indicando tutti gli elementi necessari?

DIRITTO "ALL'OBLIO" è un diritto alla cancellazione dei propri dati personali in forma rafforzata. Si prevede, infatti, l'obbligo per i titolari (se hanno "reso pubblici" i dati personali dell'interessato di informare della richiesta di cancellazione gli altri titolari che trattano i dati personali oggetto della richiesta di "oblio". Ancora una volta si richiama un concetto di controllo del processo di trattamento in capo a titolare.

DIRITTO ALLA PORTABILITA' è il diritto di ricevere i dati personali forniti a un titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di trasmetterli a un altro titolare del trattamento senza impedimenti. Non si applica ai trattamenti non automatizzati e sono portabili solo i dati trattati con il consenso dell'interessato o sulla base di un contratto stipulato con l'interessato.

Le presenti pillole rappresentano indicazioni generali sul Regolamento europeo e non un parere professionale vincolante